

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA

Allegato A) alla determinazione del Segretario Generale n. 20 del 29/03/2019

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO- ANNO 2019

La Giunta camerale in data 30/11/2018 ha adottato la delibera n. 146 "Approvazione del Piano dei fabbisogni 2019-2021" con la quale, nelle more della definizione della nuova mappa delle attività e dei servizi camerali, ha confermato la struttura organizzativa dell'Ente come di seguito articolata:

SEGRETARIO GENERALE					
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (in staff al Segretario Generale)					
DIRIGENTE	VICE SEGRETARIO	GENERALE			
AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO-CONTABILI e REGOLAZIONE DI MERCATO (P.O. 1-2-6)					
DIRIGENTE	CONSERVATORE				
AREA AFFARI ANAGRAFICI, ECONOMICI e PROMOZIONALI (P.O. 3-4-5)					
P.O. 1	P.O. 2	P.O. 3	P.O.4	P.O. 5	P.O.6
AFFARI GENERALI	AFFARI AMM.VO	REGISTRO	REGISTRO IMPRESE/	AFFARI ECONOMICI	REGOLAZIONE
	CONTABILI	IMPRESE/ ATTI	REA	RELAZIONI ESTERNE	DI MERCATO
		SOCIETARI			
Relazioni Sindacali	Contabilità generale	Iscrizione di	Iscrizioni di imprese individuali	Marketing Territoriale	Concorsi a premio - Carte cronotachigrafiche
Segreteria Generale	Attività propedeutiche	società e di atti	Iscrizioni REA	Commercio Interno ed Estero	Camera Arbitrale - Sportello di conciliazione -
Protocollo/Archivio	alla programmazione	societari	Attività regolamentate	Internazionalizzazione	Sanzioni Amministrative
Gestione Risorse Umane	ed al controllo di gestione	Deposito bilanci	Albo Imprese Artigiane	Contributi alle Imprese	Statistica - Prezzi
Contabilità del personale	Partecipazioni	Procedimento di	Firma digitale e CNS	Turismo/Ambiente	Opere Edili - Borsa Immobiliare
Previdenza	Gestione patrimoniale	iscrizione e	Accertamento violazioni	Sviluppo economico territoriale,	Borsa Merci - Magazzini Generali-
Gestione proced. disciplinari	Cassa	cancellazione	RI/REA	Formazione e istruzione professionale	Usi e Consuetudini
Servizi ausiliari e centralino	Centro Congressi	d'ufficio dal RI	Elenchi di imprese	Biblioteca	Marchi e Brevetti
Informatica camerale	Diritto annuale	Visure e		URP	Protesti cambiari
Provveditorato		certificazioni		Attività di informazione e comunicazione	Ufficio Metrico
				Relazioni esterne	
				Studi e Pubblicazioni camerali	

Tale struttura organizzativa è fondata sull'individuazione di due macro Aree, a ciascuna delle quali è preposta una figura con funzioni dirigenziali, così definite:

- Area "Affari Generali, Amministrativo Contabile e Regolazione di Mercato",
- Area "Affari Anagrafici, Economici e Promozionali".

Il Decreto Ministeriale 16/02/2018 ha definito (allegato D) le nuove dotazioni organiche degli Enti camerali individuando per ciascuna Camera la consistenza di risorse umane, per categoria giuridica, di cui dovrà disporre fino alla conclusione degli accorpamenti (art. 7, comma 5), fissando il contestuale divieto di assunzione, a pena di nullità, di nuovo personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

Per la Camera di Commercio di Parma tale dotazione organica è pari a 64 unità (oltre al Segretario Generale), così articolata per categoria:

- 2 Dirigenti
- 3 D3
- 21 D1
- 32 C
- 1 B3
- 5 B1

(dotazione richiamata e confermata dalla delibera n. 72 del 24/05/2018).

In merito all'effettivo organico dell'Ente, evidenzia quanto segue:

- le unità in servizio sono 59 (oltre al Segretario Generale) così distinte per categoria:
 - 2 Dirigenti;
 - 1 dipendente di categoria D3 (ingresso D3)
 - 19 dipendenti di categoria D1 (ingresso D1);
 - 33 dipendenti di categoria C;
 - 4 dipendenti di categoria B1 (ingresso B1)

Il numero delle unità in servizio è, già oggi, inferiore a quello previsto dalla dotazione organica stabilita dal Decreto Ministeriale 16/02/2018, inoltre a questo deve aggiungersi che entro la fine dell'anno si avranno, sulla base delle evidenze oggi in possesso dell'Ente, altre cinque cessazioni dal servizio, tra cui il Segretario Generale.

La costante riduzione del personale, rispetto ad un numero già contenuto di dipendenti, rende particolarmente difficoltoso garantire l'elevato livello di interscambiabilità degli addetti e l'interazione tra le articolazioni della Camera, indispensabile sia per il corretto svolgimento di tutte le diverse tipologie di attività poste in capo all'Ente, sia per l'attivazione di un nuovo modello organizzativo che preveda l'introduzione di forme di telelavoro.

In particolare il piano per l'attuazione del telelavoro, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 19 del 13/2/2013 prevedeva che l'Ente procedesse ad una ricognizione ad ampio raggio delle attività svolte, per poter valutare la possibilità di introduzione dell'istituto del telelavoro. A tale scopo, era stato programmato un percorso che potesse fornire gli elementi indispensabili a supportare le decisioni dell'Amministrazione:

1. mappatura puntuale delle attività svolte;
2. condivisione dei risultati della mappatura con il Comitato Unico di Garanzia, le RSU e le OO.SS.;
3. individuazione, sulla base degli esiti della mappatura e delle proposte emerse negli incontri con l'organismo citato, delle attività maggiormente "telelaborabili", caratterizzate cioè da buona autonomia, alta informatizzazione e scarsa interfunzionalità;
4. regolamentazione del telelavoro, con cui devono essere definite le linee guida dei progetti di sperimentazione, i criteri di individuazione dei dipendenti, le specifiche tecniche delle postazioni, gli adempimenti a carico del datore di telelavoro dei dipendenti.

Al termine del 2014 i primi tre steps sono stati completati, con l'apporto del CUG, nel quale siedono rappresentanti di tutte le sigle sindacali che esprimono a loro volta l'RSU; inoltre erano stati ulteriormente specificati i contenuti del percorso successivo.

In particolare, l'art. 4 del Contratto quadro 23/03/2000 "*Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni*" prevede che la realizzazione di progetti di telelavoro si basi sul principio di volontarietà dell'adesione dei lavoratori; ciò premesso visto che non erano pervenute, all'epoca, da parte dei dipendenti dell'Ente formali richieste in tal senso, fu ritenuto opportuno, in occasione della successiva indagine sul benessere organizzativo, inserire un sondaggio per comprendere l'effettivo interesse del personale sull'argomento, allo scopo di eventualmente procedere alla valutazione dei costi/benefici individuati e, se tale valutazioni avessero un esito positivo ed equilibrato per entrambe le parti, sarebbe stata valutata la regolamentazione del telelavoro, anche partendo dalla definizione di progetti di tipo sperimentale.

I risultati del sondaggio sono stati i seguenti:

- all'indagine hanno risposto 51 dipendenti,
- di questi, 44 hanno risposto alla domanda sul livello dell'interesse concreto rispetto al telelavoro,
- il valore medio della risposta (consentita da "1: per nulla" a "6: del tutto") è risultata 3,43, ovvero di poco positivo.

La riflessione sull'utilizzo dell'istituto del telelavoro è stato però fortemente condizionato dai fondamentali cambiamenti del contesto normativo di riferimento che dal 2014 è stato oggetto di profonde trasformazioni; si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- il Decreto Legge n. 90/2014 che ha disposto la riduzione della principale entrata delle camere di commercio costituita dal diritto annuale;
- la Legge 124/2015 ed, in particolare, l'art. 10 che ha previsto l'emanazione di un decreto legislativo attuativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio e che, al comma 1 lett. b), tra i principi e i criteri direttivi da rispettare con l'emanazione del decreto legislativo attuativo, ha stabilito la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con la riduzione del numero delle Camere di Commercio da 105 a non più di 60, mediante l'accorpamento di due o più Camere;
- il Decreto Legislativo n.219/2016 che ha attuato la delega di cui all'art. 10 della Legge 124/2015;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 che ha rideterminato le circoscrizioni territoriali ed istituito le nuove Camere di commercio nascenti dagli accorpamenti, tra le quali la Camera di Commercio dell'Emilia, che vedrà unite le attuali Camere di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del Decreto legislativo 219/2016, di riforma delle funzioni e dei compiti delle Camere di commercio, laddove stabiliva che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto (ci si riferisce al citato Decreto Ministeriale 8/8/2017) fosse adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 che, a conclusione del nuovo iter posto in essere a seguito della statuizione della Corte Costituzionale, ha confermato i contenuti del provvedimento dell'8/8/2017, quindi anche la costituzione della Camera di commercio dell'Emilia (nascente dall'accorpamento delle Camere di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), nonché la dotazione organica della Camera di Parma (si veda l'allegato D al suddetto decreto);
- tale procedimento è stato però successivamente sospeso prima dalla Regione Emilia Romagna con provvedimento del Presidente n. 2387/2018;
- in seguito con la recente ordinanza del Tar del Lazio pronunciata lo scorso 30/01/2019 tale organo ha dichiarato, in ordine al ricorso presentato da alcuni enti camerali, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa, con la conferenza Stato-Regioni; il Tar con tale ordinanza ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ed ha sospeso il giudizio in corso.

Inoltre, va tenuto in considerazione il fatto che, sulla base della ridefinizione delle funzioni degli Enti camerali recata dal citato D. Lgs. 219/2016, è in fase di revisione da parte di Unioncamere Nazionale la mappa dei processi propri delle Camere di commercio, in esito al quale dovrebbe essere nuovamente svolta la fase di individuazione delle attività telelavorabili.

Infine, è stata nel frattempo emanata la direttiva n. 3 del 01/02/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica, concernente l’attuazione dell’art. 14 della c.d. “Legge Madia” (L.124/2015 di riforma della P.A.) finalizzata a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella P.A.; tale direttiva ha l’obiettivo di consentire, entro tre anni dall’adozione della medesima, ad una quota di dipendenti che ne facciano richiesta (10%) di sperimentare nuove modalità spazio temporali di svolgere la prestazione lavorativa.

In proposito, il CUG dell’Ente, da ultimo nella riunione del 06/12/2018, ha confermato l’interesse di alcune lavoratrici verso questo istituto, agli atti infatti sono presenti alcune domande di accesso al telelavoro.

In un tale contesto di radicale trasformazione anche se dai confini ancora molto incerti in ordine all’esito del processo di accorpamento ed alla nascita della Camera di commercio dell’Emilia, l’unica strada oggi possibile appare quella confermativa delle scelte di un rinvio dell’applicazione dell’istituto del telelavoro, nonché delle eventuali azioni positive finalizzate alla sua attuazione per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di maggiori certezze in esito alla conclusione del processo di accorpamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alberto Egaddi)